



COMUNE DI SARCEDO

PROVINCIA DI VICENZA

ORIGINALE

ORDINANZA

N. 27 DEL 02-08-2018

Oggetto: MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITA' PER LO SVOLGIMENTO DELLA GARA CICLISTICA "7° MEDAGLIA D'ORO MEMORIAL ENRICO TONELLO - 1° GRAN PREMIO DI SARCEDO" - 5 AGOSTO 2018. INTEGRAZIONE ORDINANZA N.26/2018.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Richiamata l'ordinanza n.26 del 31/07/2018 le cui disposizioni si intendono integralmente richiamate nel presente atto;

Vista l'autorizzazione allo svolgimento della gara rilasciata da Vi.abilità s.r.l. all'Associazione Sportiva Sandrigo Bike Sport, al nostro protocollo n.7587 del 01/08/2018;

Vista la richiesta prot. 6118 del 22/06/2018, presentata dall'Associazione Sportiva Sandrigo Bike Sport Team di Sandrigo di autorizzazione allo svolgimento della gara ciclistica riservata alle categorie esordienti 1° e 2° anno denominata "7^ medaglia d'oro Memorial Enrico Tonello - 1° Gran Premio di Sarcedo" che si terrà il 5 agosto 2018 con partenza e arrivo in via Roma e percorso ad anello sul territorio dei Comuni di Sarcedo e Montecchio Precalcino (via Molle);

Ravvisata la necessità di integrare l'ordinanza n.26 del 31/07/2018;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 9 e 37 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 e successive integrazioni e modifiche, con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali;

Visto il D.P.R. n.495/92 del 16/12/1992 e successive modifiche;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di Giunta Municipale n. 75, del 25/09/2000;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

ORDINA

nel giorno di domenica 5 agosto 2018 dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e comunque sino a conclusione della gara:

1. LA SOSPENSIONE temporanea del traffico veicolare e pedonale sulle seguenti vie: **Via Roma e Via San Giuseppe** (nella fase di trasferimento degli atleti dal Comune di Sarcedo al via ufficiale all'incrocio semaforico tra Via San Giuseppe e Via Bassano del Grappa), **Via Bassano del Grappa, Via Villa Capra, Via Casoni, Via Molle, Via Quartieri, Via Santa Maria, Via San Giuseppe** (nel rientro dell'ultimo giro per l'arrivo in Via Roma);

2. LA LIMITAZIONE della CIRCOLAZIONE di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti, ovvero sulle strade di competenza comunale interessate dalla competizione: **Via Roma, Via San Giuseppe, Via Villa Capra, Via Casoni, Via Molle, Via Quartieri, Via Santa Maria;**

3. IL DIVIETO a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti (nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);

4. E' FATTO OBBLIGO a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quelle interessate dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima rispettando le segnalazioni manuali degli Organi di vigilanza o del personale a servizio dell'organizzazione;

5. L'ISTITUZIONE DI SENSO UNICO DI MARCIA NELLA DIREZIONE DEL PERCORSO DI GARA (nel periodo che intercorre tra il passaggio del veicolo di FINE GARA CICLISTICA ed il successivo arrivo del veicolo di INIZIO GARA CICLISTICA);

6. LA CHIUSURA al traffico veicolare – con transito consentito limitatamente ai veicoli di assistenza di gara – di via Roma, dall'intersezione di via Belmonte fino alla rotatoria con via Ca'Bonate, dalle ore 9:30 alle ore 12:30, luogo di arrivo della gara ciclistica;

7. LA CHIUSURA temporanea dei parcheggi di via Roma antistanti il Monumento ai caduti e il Municipio nella giornata di domenica 5 agosto 2018 dalle ore 6:00 alle ore 13:00, e comunque fino a cessata necessità, con l'apposizione 48 ore prima dell'orario previsto per l'inizio della gara ciclistica, dell'adeguata segnaletica verticale sulle transenne poste a delimitazione dell'area interessata (divieto di sosta con rimozione, figura II 74 art. 120 e modello II 6/m art. 83);

Durante il periodo di limitazione della circolazione:

- è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;

- è fatto obbligo ai conducenti dei veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

In ciascun punto del percorso la sospensione e la limitazione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in gara a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara ciclistica" fino al passaggio del veicolo recante il cartello mobile "fine gara ciclistica"; in ogni caso non potrà essere superiore a 15 minuti calcolati dal momento del transito del primo concorrente.

8. IL DIVIETO DI SOSTA con RIMOZIONE su ambo i lati su tutto il percorso della gara.

I tratti di strada interessati dal presente provvedimento, siano comunque indicati mediante l'apposizione della regolamentare segnaletica stradale.

Il responsabile dell'organizzazione, è incaricato di reperire ed apporre i segnali e la relativa segnaletica di indicazione almeno 48 ore prima della manifestazione e di rimuoverla al suo termine. E' posto, altresì, a carico dell'organizzatrice della gara ciclistica **Associazione Sportiva Sandrigo Bike Sport Team**, l'onere di dare idoneo avviso al pubblico della conseguente sospensione temporanea o limitazione del traffico anche mediante manifesti e/o avvisi ai residenti.

I segnali di percorso della corsa ciclistica dovranno essere collocati salvaguardando la previgente segnaletica stradale e rimossi al termine della manifestazione.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopra indicati non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

Rimarranno in essere tutte quelle norme non in contrasto con la presente.

Eventuali modifiche, formeranno comunque parte integrante della presente ordinanza ancorché non citate.

Gli organi di Polizia Stradale dovranno vigilare/sorvegliare sul rispetto del presente provvedimento.

DISPONE

la trasmissione dell'ordinanza a:

- Albo Pretorio;
- Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino di Thiene – plnevi.segreteria@pec.altovicentino.it
- Stazione dei Carabinieri di Breganze – tvi24044@pec.carabinieri.it
- S.V.T. Srl – svt@legalmail.it
- Protezione Civile Sarcedo – prociv.sarcedo@tiscali.it
- Direzione Medica Ospedale Santorso - ProntoSoccorso@ulss4.veneto.it
- Prefettura di Vicenza – protocollo.prefvi@pec.interno.it
- Vi.abilità – vi-abilita.concessioni@legalmail.it

la pubblicazione sul sito istituzionale e l'apposizione in loco della presente ordinanza.

AVVERTE

- che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al T.A.R. del Veneto ed entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;
- che a norma dell'art. 37 comma 3 del D. Lgs n. 285/1992, nel termine di 60 giorni può essere proposto, in relazione alla natura dei segnali apposti, ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici, con procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Francesco Toniolo

